Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – giudizio rescindente e giudizio rescissorio

Descrizione

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, lettera a) del CGS: "*Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto*". La struttura del procedimento di revisione, analogamente a quello di revocazione, contempla una doppia fase: la prima, rescindente, volta a verificare il profilo dell'ammissibilità dell'azione, la seconda, eventuale e successiva, concernente la rescindibilità e la possibile sostituzione della decisione di cui si chiede la correzione.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 99/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. a) CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 099 CFA del 31 luglio 2020 (Calc. Cecconi Tommaso)